



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2014-0000022 del 19/02/2014

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della legge 18 giugno 2009, n. 69" che prevede che "le procedure di VIA, VAS e ALA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione di uno di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara, che comprende porzioni territoriali dei comuni di S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Medolla, Mirandola in provincia di Modena, e Crevalcore in provincia di Bologna, presentata dalla Società Independent Gas Management S.r.l. (ora Rivara Gas Storage S.r.l.) in

A

data 8 Settembre 2006 e acquisita al prot. n. DSA/2006/0023160 dell'11.09.2006;

VISTO il decreto n. DVA-DEC 2012 0000032 del 17.2.2012, con cui, con riferimento al progetto di cui sopra, e a seguito dell'acquisizione dei pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 743 del 17.06.2011 e n. 805 del 25.11.2011, è stata rilasciata la compatibilità ambientale limitatamente alle sole operazioni previste per la realizzazione della fase preliminare di accertamento al *"limitato fine dell'eventuale rilascio (...)* dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione Emilia Romagna";

CONSIDERATO

che con nota prot. DVA-2012-0013218 del 01.06.2012, in considerazione che le porzioni di territorio coinvolte nel dal progetto di accertamento sopra detto erano state interessate *"da eventi sismici imprevedibili e di intensità inattesa"* ed in considerazione della eventuale possibilità di variazione dei presupposti alla base del decreto VIA sopra citato, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali disponeva di richiedere alla Commissione Tecnica VIA e VAS un supplemento istruttorio *"volto ad accertare l'attualità del pronunciamento di VIA ovvero se del caso, valutare l'adozione delle opportune misure correttive o comunque di differenti determinazioni in merito"*;

VISTO il decreto del 06.08.2012 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha rigettato l'istanza di autorizzazione presentata dalla Società Independent Gas Management S.r.l. denegando, quindi, l'autorizzazione ad eseguire il programma di ricerca relativo alla predetta fase di accertamento *"Rivara – Verifica fattibilità stoccaggio"*;

VISTA la nota prot. DVA-2012-0027984 del 19.11.2012 con cui è stata data comunicazione al Proponente e a tutte le Amministrazioni coinvolte nella procedura di VIA, che essendo venuti meno, a fronte del summenzionato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, i necessari presupposti alla base del procedimento avviato, non sarebbero più stati emanati ulteriori provvedimenti correttivi/integrativi del DVA-DEC-2012-0000032 del 17.02.2012, pur avendo la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ritenuto, con parere n. 1079 del 26.10.2012, di completare il supplemento di istruttoria tecnica richiesto.

VISTO il decreto del 03.04.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico *"di rigetto dell'istanza presentata in data 1 luglio 2002 dalla Independent Gas Storage S.r.l., oggi intestata Rivara Gas Storage S.r.l. per il rilascio della concessione"*

di stoccaggio di gas in unità geologica profonda "Rivara Stoccaggio" da realizzarsi in Località Rivara nel Comune di San Felice sul Panaro (MO)";

CONSIDERATO che è stata denegata l'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, in seno al cui procedimento la procedura di Valutazione d'impatto ambientale si inserisce:

SI DISPONE

Parchiviazione dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 8 settembre 2006 dalla Società Independent Gas Management S.r.l. per il progetto finalizzato al rilascio di una concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale denominato "RIVARA", situato nei Comuni di San Felice sul Panaro (MO), Finale Emilia (MO), Camposanto (MO), Midolla (MO), Mirandola (MO), e Crevalcore (BO)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Rivara Gas Storage S.r.l., alla Regione Emilia Romagna, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Provincia di Modena, alla Provincia di Bologna, al Comune di Crevalcore, al Comune di Camposanto, al Comune di San Felice sul Panaro, al Comune di Finale Emilia, al Comune di Medolla, all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Ufficio di Gabinetto del Ministero per i Beni e le attività culturali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)